

APPLICAZIONE DELL'ART. 26 D. Lgs. 81/08 s.m.i.

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O
DI SOMMINISTRAZIONE**

**ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO INDIVIDUAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**INFORMAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI
ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**FORNITURA:
N.3 AMBULANZE DI SOCCORSO COMPLETE DI
ATTREZZATURE SANITARIE, DA DESTINARE
ALL'AREA EMERGENZA/URGENZA DELLA
VALNERINA**

INTRODUZIONE

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, prevede a carico dell'Azienda Sanitaria Locale una serie di obblighi connessi ai contratti di appalto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese e lavoratori autonomi. Tra questi obblighi rientrano quelli relativi:

- a) alla fornitura alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art.26 comma 1 lett. b);
- b) alla cooperazione con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto(art.26 comma 2a);
- c) al coordinamento con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (art.26 comma 2 lett. b);
- d) la promozione della cooperazione ed il coordinamento, tramite l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è da allegare al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art.26 comma 3) quando applicabile, in conformità a quanto stabilito all'art. 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08. Ciò premesso, lo scopo del presente documento è quello di fornire alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi che svolgono o che intendano svolgere lavori, servizi, forniture in appalto negli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale le informazioni citate nel punto a) e informazioni sulle disposizioni e raccomandazioni aziendali attive, per l'attuazione e promozione delle attività di cooperazione e coordinamento indicate nei punti b), c) e d).

Il presente documento è stato redatto in seguito alla mail inviata a questo servizio con allegato il capitolato tecnico.

Si evidenziano i seguenti rischi lavorativi:

- rischio strutturale ed infortunistico durante l'attività all'interno della struttura;
 - rischi specifici aziendali;
- (VEDI SINTESI DVR AZIENDALE CAPITOLO 3.0)

CONTENUTO DELL'ARTICOLO 26 DEL D.Lgs 81/08 s.m.i.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 del D.Lgs.81/08:

Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

.b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma

2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi

di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il

31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme

in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

DATORE DI LAVORO/ DIRETTORE GENERALE	Dr. Massimo De Fino
RESPONSABILE S.P.P.:	TdP dott. Pierluca Iaconi
MEDICO COMPETENTE:	Dr.ssa Maria Cristina Fioriti
LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZA e PRIMO SOCCORSO	Sono presenti nelle strutture delle singole aree territoriali lavoratori formati e designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e del D.M.10/03/1998

RISCHI LAVORATIVI ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI

In questo paragrafo si riportano sinteticamente i rischi individuati a livello Aziendale per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, valutati e indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale.

Rischio	Indice di rischio	Note
RISCHIO BIOLOGICO	A/M/B	<p>Il rischio di esposizione ad agenti biologici (Inteso come la possibilità di venire a contatto con liquidi biologici e con oggetti taglienti e pungenti potenzialmente infetti) è diffuso, nelle strutture sanitarie, per la caratteristica stessa dell'attività ivi esercitata e può causare infezioni o intossicazioni.</p> <p>I comportamenti generali e le precauzioni consistono nell' avvertire sempre Dirigenti e Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale applicare le norme igieniche di non portare le mani alla bocca o agli occhi, non mangiare, bere e fumare, lavarsi le mani dopo aver eseguito un lavoro, proteggere adeguatamente eventuali ferite, graffi o lesioni cutanee.</p> <p>In caso di puntura, taglio o contaminazioni, causate dall'utilizzo o contatto con strumenti taglienti e /o pungenti, chiedere al personale del reparto . Il rischio biologico è presente all'interno di tutti i reparti dei Presidi Ospedalieri e nelle Strutture Territoriali.</p> <p>Seguire quanto indicato nelle Procedure ed Istruzioni di Lavoro presenti presso i reparti /servizi.</p> <p><u>Prima dell'accesso nella struttura/reparto/servizio prendere contatto con la Direzione Sanitaria di Presidio/ Struttura che individuerà il percorso idoneo per il trasporto dell'attrezzatura fino al Laboratorio Ingegneria Clinica o al Reparto/Servizio per le operazioni di installazione collaudo e comunque prenderà le misure appropriate per far accedere in sicurezza i lavoratori esterni presso i luoghi di lavoro della AUSL Umbria 2</u></p>

RISCHIO ELETTRICO	B	In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti od apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.
RISCHIO DA CADUTE	B	Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sul percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza. Prestare particolare attenzione ai lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura ove è possibile da caduta sia di oggetti che delle persone stesse.
RISCHIO INCENDIO	A (ospedali) MoB (strutture extraospedaliere)	<p>In tutti i luoghi di lavoro dell'azienda sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio. Le imprese esterne sono comunque invitate ad osservare quanto previsto dal D.M.</p> <p>10/03/98, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rispetto dell'ordine e della pulizia -informazione/formazione dei rispettivi lavoratori -controllo delle misure e procedure di sicurezza. <p>Occorrerà, in particolare durante lavori di manutenzione e ristrutturazione, evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili -l'ostruzione delle vie d'esodo -il bloccaggio delle porte taglia fuoco -l'uso di sorgenti di innesco (saldature od uso di fiamme libere) o la realizzazione di aperture su componenti resistenti al fuoco. <p>Si ricorda e si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco dei compartimenti antincendio (ad es. degli ascensori, montacarichi, dei locali tecnici, dei corridoi) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura, con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio.</p>
RISCHIO STRUTTURALE	B	- i luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza;

		<ul style="list-style-type: none"> - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza devono essere sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi sono sottoposti a regolare manutenzione tecnica, segnalare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi sono sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate, segnalare eventuali anomalie; - gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, sono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento segnalare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
RISCHIO DA ATTREZZATURE DI LAVORO	B	Le attrezzature di lavoro (elettriche, mediche, sanitarie, macchinari ed autovetture) sono periodicamente verificate e mantenute e rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	-	<p>ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO QUANDO IL LAVORATORE E' ESPOSTO A :</p> <ul style="list-style-type: none"> -MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (< 3 KG) -RISCHIO BIOLOGICO (gruppi 2,3,4) -LAVORO NOTTURNO -AGENTI CHIMICI / CANCEROGENI-MUTAGENI

LEGENDA: Alto =A; Medio =M; Basso =B

NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

Si riportano in questo paragrafo una serie di norme comportamentali, disposizioni generali e specifiche da osservare da parte dell'affidatario, rientranti nell'attività di promozione della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro ai sensi del comma 2 e 3 dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami previsti dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda USL Committente;
- è fatto divieto di fumare all'interno dei locali della Committenza ed in prossimità degli accessi, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica;
- è fatto divieto di utilizzare fiamme libere all'interno degli ambienti della Committenza ed in prossimità degli accessi, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica, senza preventiva autorizzazione.;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della Committenza;
- è vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Assuntore, presso l'Azienda USL Committente, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Inoltre si comunica che:

- servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Assuntore sono quelli riservati al personale AUSL, opportunamente segnalati e facilmente identificabili;
- nelle unità operative o nei singoli settori lavorativi sono disponibili apparecchi telefonici utilizzabili in caso di emergenza;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente ai numeri telefonici reperibili presso le portinerie dei singoli Presidi.

IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE PRESENTI E MISURE DI PROTEZIONE

PARTICOLARI ADOTTATE

Il personale della ditta appaltatrice interagisce con le apparecchiature e/o attrezzature presenti negli ambienti dell'Azienda USL 2 Umbria. Eventuali guasti o anomalie devono essere segnalate ai coordinatori di reparto che provvederanno ad informare la ditta delle manutenzioni.

Nel caso di pericoli specifici legati ad un ambiente e/o un'attività svolta all'interno di esso è richiesto il rispetto della cartellonistica di sicurezza presente.

Il personale dell'Azienda USL Umbria è addestrato all'uso delle attrezzature/macchine/apparecchiature e rispetta istruzioni operative di sicurezza aziendali.

PERSONALE PRESENTE NEL REPARTO/AMBITO LAVORATIVO

OGGETTO DEI LAVORI

Il personale presente nelle sedi aziendali oggetto dei lavori è il seguente:

- tutto il personale della committenza, infermieri, operatori socio sanitari, medici, amministrativi, tecnici. Per informazioni aggiuntive rivolgersi ai coordinatori/dirigenti dei singoli reparti.
- Il personale della ditta delle pulizie e dei trasporti interni (identificabili tramite divisa e cartellino di riconoscimento di cui all'art 26 c.8 D.Lgs.81/08).
- Degenze e visitatori esterni.
- Il personale di appalti terzi, riconoscibile tramite cartellino identificativo di cui all'art 26 c.8 D.Lgs.81/08.

EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

In tutti i luoghi di lavoro dell'azienda sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio.

Qualora il personale somministrato riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale dell'Azienda, dovrà avvisare il personale AUSL presente.

Qualora sia necessario evacuare la struttura, ciò dovrà avvenire possibilmente senza ingombrare le vie d'esodo con ostacoli.

In caso di situazioni di emergenza attenersi alle indicazioni del personale della AUSL.

ATTIVITÀ GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E DEGLI INFORTUNI IN AZIENDA

Sulla base dei Rischi individuati nell'ambito delle attività svolte dalla AUSL UMBRIA 2, valutati e indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi, in questo paragrafo si riportano sinteticamente le azioni attuate a livello Aziendale per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Sorveglianza e controllo dello stato degli immobili in uso, degli impianti, delle macchine, dei dispositivi di protezione di natura collettiva e individuale e in genere di tutte attrezzature di lavoro in dotazione, a carico dei lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Scelta e acquisto dei prodotti e DPI a cura dei Dirigenti Aziendali con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

I Dispositivi di Protezione Individuale specifici per ogni rischio lavorativo sono forniti dalla AUSL Umbria 2.

Informazione e formazione dei lavoratori e soggetti del Sistema di Sicurezza Aziendale sulle procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed equiparati a cura del Medico Competente..

Formazione e designazione dei lavoratori AUSL UMBRIA 2 addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e del D.M.10/03/1998.

.....
Il Dirigente /Delegato di Funzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della struttura presso la quale avvengono i lavori oggetto della convenzione, in virtù della Delega di Funzione che gli è stata conferita, è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo di quanto previsto nel presente documento.

Data 20/02/2023

A.U.S.L. UMBRIA N. 2
Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile
Iaconi Pierluca

